



COMUNE DI OZZERO -Città metropolitana di Milano-
Piazza Vittorio Veneto, 2 -C.A.P. 20080-
C.F. e P. I.V.A. 04935070153
Tel. 02-94.00.401
Sito internet www.comune.ozzero.mi.it
pec protocollo.ozzero@legalpec.it

Opera finanziata da:



Regione Lombardia

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DELLA LIBERTÀ CON NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI, STRADALI, ARREDO URBANO E NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESO VIA FERMI PREVIA DEMOLIZIONE EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA"
-CUP C57H22002590002-

In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 41 del 06/02/2024 del Responsabile Area Tecnica del Comune di Ozzero.

NOME, INDIRIZZO, RECAPITI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE

Stazione Unica Appaltante – Comune di Ozzero Piazza Vittorio Veneto, 2 -20080 Ozzero (MI), Cod. AUSA 0000222193, tel.02940040202-211. Profilo del Committente e sito internet: www.comune.ozzero.mi.it, e-mail ufficio.tecnico@comune.ozzero.mi.it, Posta elettronica certificata (PEC): protocollo.ozzero@legalpec.it

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, sono stati individuati:

- quale RUP relativamente all'intervento in oggetto, Geom. Roberto Raffaele Barrella Responsabile del servizio tecnico del Comune di Ozzero tel. 02.940040202, email ufficio.tecnico@comune.ozzero.mi.it
- quale Istruttore Amministrativo Sig.ra Pierluisa Apruzzese dell'Ufficio tecnico del Comune di Ozzero tel. 02.940040211, email sportello.unico@comune.ozzero.mi.it

NATURA DELL'AVVISO

Il presente avviso è volto ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici interessati ad essere invitati, ai sensi dell'articolo 50, comma 1) lett. c) del D.Lgs. 36/2023, alla successiva procedura negoziata senza bando.

Trattasi di appalto di lavori **CPV 45233141-9** *Lavori di manutenzione stradale*

Ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Lombardia accessibile all'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>

Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Lombardia, consultabili all'indirizzo internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>;

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse pervenuta valida.

Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) entro la data di scadenza della manifestazione di interesse.

Per informazioni di natura tecnica inerenti le modalità di presentazione dell'offerta sul sistema telematico di acquisto rivolgersi direttamente al Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombaria.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738

OGGETTO

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'appalto ha per oggetto i lavori di *“Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopedonali, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna”*, mediante interventi articolati come di seguito:

FASE 1 (OGGETTO DELL'APPALTO) le cui lavorazioni riguardano la realizzazione di:

- Demolizione fabbricati ex scuola materna;
- Sistemazione aree esterne

FASE 2 (eventuale CONTRATTO AGGIUNTIVO) le cui lavorazioni riguardano la realizzazione di opere escluse dalla “Fase 1”:

- Intervento sistemazione Piazza della Libertà

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. (Rif. Art. 1 CSA).

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto l'intervento sul manufatto in questione consiste in lavorazioni tra loro affini e uniformi, da effettuare in un contesto geografico unito.

Elaborati progettuali: approvati così come da Deliberazione di Giunta comunale n. 10 in data 16/01/2024

PROGETTO ARCHITETTONICO

DOCUMENTI E RELAZIONI GENERALI

- PE EG 01 Relazione illustrativa
- PE EG 02 Relazione tecnica delle opere architettoniche
- PE EG 03 Piano di sicurezza e di coordinamento
- PE EG 04 Piano di gestione delle materie
- PE EG 05 Computo metrico
- PE EG 06 Elenco prezzi unitari
- PE EG 07 Analisi prezzi
- PE EG 08 Quadro d'incidenza della manodopera
- PE EG 09 Computo metrico estimativo
- PE EG 10 Quadro economico
- PE EG 11 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- PE EG 12 Relazione in merito ai Criteri Minimi Ambientali
- PE EG 13 Cronoprogramma
- PE EG 14 Capitolato speciale d'Appalto
- PE EG 15 Schema di contratto di Appalto

ELABORATI GRAFICI – STATO DI FATTO

- PE SDF 01 inquadramento urbanistico ---
- PE SDF 02 documentazione fotografica ---
- PE SDF 03 planimetria generale 1:200
- PE SDF 04 sezioni 1:200
- PE SDF 05 tipologie pavimentazioni esistenti 1:20
- PE SDF 06 edificio ex scuola materna: piante - sezioni 1:100
- PE SDF 07 edificio ex scuola materna: sezioni - prospetti 1:100

ELABORATI GRAFICI – PROGETTO

- PE PR 01 demolizioni – fase 1.a 1:200
- PE PR 02 demolizioni – fase 1.b 1:200
- PE PR 03 costruzioni – fase 2 1:200
- PE PR 04 planimetria generale 1:200
- PE PR 05 planimetria con segnaletica verticale ed orizzontale 1:200
- PE PR 06 planimetria del verde 1:200
- PE PR 07 planimetria di dettaglio – area Monumento ai Caduti 1:200
- PE PR 08 planimetria di dettaglio – nuovo Parcheggio 1:50
- PE PR 09 planimetria di dettaglio – piazza della Libertà 1:100
- PE PR 10 sezioni ambientali 1:100

- PE PR 11 sezione AA - area Monumento ai Caduti 1:50
- PE PR 12 sezione BB – nuovo Parcheggio 1:50
- PE PR 13 pacchetti stratigrafici 1:20
- PE PR 14 schema rete fognaria 1:200
- PE PR 15 demolizioni e costruzioni – fase 2 1:200
- PE PR 16 schemi delle interferenze ---

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

DOCUMENTI E RELAZIONI GENERALI

- PE IE 02 Relazione tecnica generale intervento
- PE IE 03 Documentazione: calcoli illuminotecnici, schede tecniche di prodotto
- PE IE 04 Computo metrico estimativo
- PE IE 05 Elenco prezzi unitari
- PE IE 06 Analisi prezzi
- PE IE 07 Stima incidenza mano d'opera

ELABORATI GRAFICI – PROGETTO

- PE IE 01 Tavola generale – distribuzione impianto illuminazione 1:200

Validazione progetto: di cui al Verbale di validazione redatta dal Responsabile Unico del Progetto in data 07/12/2023, effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto Codice.

Criteri ambientali minimi – CAM: Il lavoro in oggetto dovrà essere conforme ai Criteri Ambientali minimi (CAM) del Decreto Ministeriale del 03/08/2023 pubblicato in gazzetta Ufficiale n.193 del 19/08/2023 “Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023”, ai sensi dell'art. 57, c. 2 del D.lgs. 36/2023.

LINK PER CAM: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>

CAM EDILIZIA approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022).

(Rif.: Elaborato “PE EG 12 -Relazione Criteri Minimi Ambientali-“)

Determinazione del corrispettivo: Il corrispettivo sarà determinato **a corpo**, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice. L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti sulla base del “Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche – Lombardia”, edizione 2023, ultimo numero disponibile.

Luogo di esecuzione Gli interventi come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici verranno realizzati in Piazza della Libertà e Via Cesare Battisti nel comune di Ozero (MI).

IMPORTO DELL'APPALTO

FASE 1 (OGGETTO DELL'APPALTO)

descrizione	CPV	P(principale) S(secondaria)	Importo complessivo stimato lavori (compreso oneri della sicurezza)
Sistemazione aree esterne	45233141-9 “Lavori di manutenzione stradale	P	€ 263.203,36
Demolizione fabbricati ex scuola materna	45110000-1 “Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra”	S	€ 105.803,27
Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza			€ 261.584,37
Importo del costo della manodopera			€ 98.319,67
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 9.102,59
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI			€ 369.006,63

FASE 2 (eventuale CONTRATTO AGGIUNTIVO)

descrizione	CPV	P(principale) S(secondaria)	Importo complessivo stimato lavori (compreso oneri della sicurezza)
Interventi in piazza della Libertà	45233141-9 “Lavori di manutenzione stradale	P	€ 28.580,36
Importo lavori al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza			€ 21.685,65
Importo del costo della manodopera			€ 5.804,24
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.090,47
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI			€ 28.580,36

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica della procedura negoziata il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, il **contratto collettivo applicato** è il **CCNL Edilizia – Edili ed affini del 04/05/2023** come indicato dal Servizio committente.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'Art. 11 c.3 Dlgs. 36/2023.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi dell'allegato II.12 al Codice:

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

FASE 1 (OGGETTO DELL'APPALTO)

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo	Incidenza	Costo della manodopera ripartito per categoria lavori	CCNL da applicarsi	Prevalente o Scorporabile	Avvalimento	subappaltabile
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	I	€ 140.896,05	39,148%	€ 98.319,67	CCNL edilizia - Edile	Prevalente	SI	49,99%
OS23	Demolizione di opere	I	€ 103.193,35	28,672%			Scorporabile	NO	100,00%
OG11	Impianti tecnologici	I	€ 73.420,17	20,400%			Scorporabile	NO	100,00%
OS24	Verde e arredo urbano	I	€ 42.394,47	11,780%			Scorporabile	NO	100,00%
TOTALE			€ 359.904,04	100%	€ 98.319,67				

FASE 2 (eventuale CONTRATTO AGGIUNTIVO)

Categoria	Lavorazione	Classifica	Importo	Incidenza	Costo della manodopera ripartito per categoria lavori	CCNL da applicarsi	Prevalente o Scorporabile	Avvalimento	subappaltabile
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	I	€ 27.489,89	100,00%	€ 5.804,24	CCNL edilizia - Edile	Prevalente	SI	49,99%
TOTALE			€ 27.489,89	100%	€ 5.804,24				

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

a. Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere: **SOA Cat. OG3 Cl. II (o superiore)**.

La verifica dei requisiti avverrà in riferimento all'art. 100 c.4 e all'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

b. È richiesto il possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria scorporabile e classifica adeguata ai lavori da assumere: **SOA Cat. OS23 Cl. I (o superiore)** (oppure mediante dichiarazione di subappalto qualificante. In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

La verifica dei requisiti avverrà in base all' Art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro oppure, se posseduta, attraverso attestazione SOA in categoria OS23.

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione (c.d. qualificatorio). In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

c. È richiesto il possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria scorporabile e classifica adeguata ai lavori da

assumere: **SOA Cat. OG11 Cl. I** (o superiore) (oppure mediante dichiarazione di subappalto qualificante. In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

La verifica dei requisiti avverrà in base all' Art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro oppure, se posseduta, attraverso attestazione SOA in categoria OG11.

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione (c.d. qualificatorio). In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

- d. È richiesto il possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria scorporabile e classifica adeguata ai lavori da assumere: **SOA Cat. OS24 Cl. I** (o superiore) (oppure mediante dichiarazione di subappalto qualificante. In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

La verifica dei requisiti avverrà in base all' Art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro oppure, se posseduta, attraverso attestazione SOA in categoria OS24.

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione (c.d. qualificatorio). In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, è prevista l'opzione dell'affidamento alla medesima impresa dei lavori relativi alla FASE 2 anche in riferimento all'esecuzione delle opere residue i cui lavori, anch'essi individuati dal progetto, saranno oggetto di eventuale contratto aggiuntivo/atto di sottomissione.

Il dettaglio delle prestazioni in OPZIONE risulta dalla tabella sopra riportata.

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023: La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

FONTE DI FINANZIAMENTO

A. la somma complessiva di € 481.884,00 della **FASE 1** trova copertura:

- per euro 466.884,00 sul contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. XI/3944 del 30/11/2020 "Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando "interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana"" -ID domanda n. 2731442 n. prot. Z1.2021.0006967-;
- per euro 15.000,00 con avanzo dell'Amministrazione comunale -giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 30 in data 25/07/2023.

B. la somma complessiva di € 33.000,00 della **FASE 2** allo stato non risulta finanziata con possibilità di opzione, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, di affidamento alla medesima Impresa anche dell'esecuzione delle opere residue i cui lavori, anch'essi individuati dal progetto esecutivo, saranno oggetto di eventuale contratto aggiuntivo/atto di sottomissione ove finanziati

DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **n. 300 (trecento) giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (Rif. Art. 15 CSA).

Per l'esecuzione delle opere in oggetto, si dovrà fare riferimento al PSC e Cronoprogramma delle attività stabilito in accordo con l'Amministrazione Comunale e allegato al presente progetto.

CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio delle attività avverrà con la stipula del contratto o, ad insindacabile giudizio del Comune di Ozzero, previa consegna in via d'urgenza o per motivate ragioni nelle more di stipulazione del contratto ai sensi degli articoli 17 e 50 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. (Rif. Art. 14 CSA).

In considerazione del fatto che le opere sono finanziate da Regione Lombardia, secondo quando disposto dal bando di cui al contributo concesso, l'impresa è tenuta a dare effettivo inizio lavori entro il 15 maggio 2024.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. (Rif. Art. 15 CSA).

In considerazione del fatto che le opere sono finanziate da Regione Lombardia, secondo quando disposto dal bando di cui al contributo concesso, l'impresa è tenuta a concludere l'opera con il rilascio del collaudo o certificato regolare esecuzione entro il 31 maggio 2025.

CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE – PAGAMENTI IN ACCONTO – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del Codice ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, il Comune corrisponderà -ove richiesto-, all'appaltatore un'anticipazione del 20% (eventuale) del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

In materia di anticipazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. (Rif. Art. 45 CSA).

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00. (Rif. Art. 46 CSA).

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. (Rif. Art. 50 CSA).

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del saldo a seguito di conto finale redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione. (Rif. Art. 47 del CSA).

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste.

PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara.

La procedura da utilizzare per l'appalto sarà una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti, da condursi mediante strumento telematico di negoziazione.

Numero di Operatori che saranno invitati alla procedura

Sarà invitato alla procedura un numero complessivo di operatori pari a 5 (cinque), ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato ed in possesso dei necessari requisiti, iscritti allo strumento telematico di negoziazione SINTEL e abilitato per il Comune di Ozzero, che abbiano manifestato interesse a seguito di apposito avviso pubblico di indagine di mercato così come da Allegato II.1, art.2.

Modalità di individuazione degli Operatori che saranno invitati alla procedura

Qualora le Manifestazioni d'interesse superino il numero di 5 Manifestazioni validi, visto l'urgenza e la necessità di non aggravare inutilmente le procedure in quanto questo comporterebbero per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, ai sensi dell'Allegato II.1, art.2 comma 3, si procederà , ad invitare alla successiva fase di gara i primi 5 OO.EE che hanno presentato Manifestazione valida e, qualora a quella chiamata di presentare offerta non pervenisse nessuna proposta valida, procedere ad invitare i successivi soggetti ancora in lista, sempre a scaglioni di massimo 5 soggetti.

Ove il numero di Manifestazioni validi sia inferiore o uguale a 5 il principio di rotazione non si applica.

L'Amministrazione, pertanto, espletata la presente fase dell'indagine di mercato, provvederà ad inviare la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento tramite la piattaforma telematica SINTEL e abilitato per il Comune di Ozzero, esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico.

Laddove, al momento della trasmissione della lettera di invito, l'operatore economico non risultasse iscritto al SINTEL e abilitato per il Comune di Ozzero, la stazione appaltante procederà con lo scorrimento dell'elenco, invitando l'operatore economico immediatamente successivo e regolarmente iscritto al SINTEL e abilitato per il Comune di Ozzero.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione relativamente a quanto dichiarato dagli Operatori economici individuati quali possibili soggetti da invitare alla procedura di gara con l'"Allegato A - Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva".

Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, procedendo, ai sensi dell'art. 54 del richiamato D.Lgs. 36/2023, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta secondo il METODO A parte 2) di cui all'ALLEGATO II.2- Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (art. 54, c. 2, del D.Lgs. 36/2023).

SOGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c. i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai

rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- e. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lettera d) e 66 comma 1 lettera g) del Codice indicano per quali consorziati il consorzio concorre determinando la esclusione del consorziato designato se sono integrati i presupposti dell'art. 95 comma 1 lettera d) del Codice salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

COOPTAZIONE

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello integrativo e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 *bis* del decreto legislativo n. 159/2011.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. a) e c.3 del D.Lgs. 36/2023)

A. dichiarazione di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **per attività coerenti con quella oggetto di appalto e risultare in stato "ATTIVO".**

Solo per le società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/06/2004.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

B. iscrizione all'Albo Gestori Ambientali prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella Categoria 2 bis e 10;

N.B.:

In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese associate. In caso di partecipazione di un consorzio, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti tanto dal Consorzio, quanto dalle consorziate esecutrici designate.

Si richiamano i contenuti del documento di progetto "PE EG 04 – piano di gestione delle materie".

C. dichiarazione del possesso dell'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza (o comunque di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza), per eseguire le lavorazioni in OG3.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. b) e lett. c) e c. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs 36/2023)

a. Possesso di idonea qualificazione SOA in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, nella categoria prevalente e classifica adeguata ai lavori da assumere: **SOA Cat. OG3 Cl. II (o superiore)**.

La verifica dei requisiti avverrà in riferimento all'art. 100 c.4 e all'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori.

b. È richiesto il possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria scorporabile e classifica adeguata ai lavori da assumere: **SOA Cat. OS23 Cl. I** (o superiore) (oppure mediante dichiarazione di subappalto qualificante. In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

La verifica dei requisiti avverrà in base all' Art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro oppure, se posseduta, attraverso attestazione SOA in categoria OS23.

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione (c.d. qualificatorio). In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

c. È richiesto il possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria scorporabile e classifica adeguata ai lavori da assumere: **SOA Cat. OG11 Cl. I** (o superiore) (oppure mediante dichiarazione di subappalto qualificante. In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

La verifica dei requisiti avverrà in base all' Art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro oppure, se posseduta, attraverso attestazione SOA in categoria OG11.

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione (c.d. qualificatorio). In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

- d. È richiesto il possesso di regolare attestazione, rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria scorporabile e classifica adeguata ai lavori da assumere: **SOA Cat. OS24 Cl. I** (o superiore) (oppure mediante dichiarazione di subappalto qualificante. In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).
- La verifica dei requisiti avverrà in base all' Art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro oppure, se posseduta, attraverso attestazione SOA in categoria OS24.
- Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione (c.d. qualificatorio). In tal caso, è necessario possedere attestazione in categoria OG3 cl. II).

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui al presente punto sarà dichiarato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

REQUISITI ULTERIORI

Costituisce requisito di esecuzione l'abilitazione prevista nel DM 37/2008 art. 3 per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 c.2, lettera a) per impianti elettrici (illuminazione pubblica); lettera d) per impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (rete fognaria). Di tutte le sopra dette categorie, la ditta appaltatrice dovrà

rilasciare apposita dichiarazione di conformità ed ogni altra documentazione e/o certificazione prevista dalle norme di riferimento.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti (salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023), ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere posseduti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti pro quota. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di ordine generale dovrà essere posseduto:

- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
- In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice, gli Operatori Economici partecipanti dovranno impegnarsi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonché le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto a quelli dipendenti e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A tal fine gli Operatori Economici partecipanti dovranno fornire apposita dichiarazione circa le modalità con le quali intendono adempiere ai suddetti impegni.

La stazione appaltante verificherà l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Gli Operatori economici dovranno, altresì, dichiarare quanto segue:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, potrà allegare la documentazione che dimostra che la circostanza è tale da non aver influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- in caso di lavorazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012, di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla presente Lettera d'invito.

Gli Operatori Economici partecipanti dovranno, inoltre, assolvere all'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e dovranno assolvere all'obbligo di produrre una specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi).

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE. In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti e anche per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Nel caso in cui il contratto sia finalizzato ad acquisire un requisito di qualificazione, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. (art. 104 c.2 Codice).

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti (art.104 c.12 del Codice).

Nel caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'ausiliario deve essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia ove ha stabilito la propria sede, oppure aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia ove ha stabilito la propria sede.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere la qualificazione SOA o i requisiti ex art. 28 allegato II.12 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice degli Appalti, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, all'interno del DGUE, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice medesimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

NOTA BENE:

Relativamente alle lavorazioni per la rimozione dei rifiuti, queste sono subappaltabili esclusivamente a ditte iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.lgs. 152/2006 nella categoria di riferimento. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata, **entro le ore 10:00 del giorno 16/02/2024**, a pena di irricevibilità, dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello allegato A denominato "Manifestazione di interesse" disponibile nel dettaglio manifestazione di interesse unitamente all'avviso in oggetto e dovrà essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia.

Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.

L'Amministrazione potrà NON prendere in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in modalità diverse e/o oltre i termini previsti dal presente avviso.

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello "Manifestazione di interesse" potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.

Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per l'ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l'operatore unito, dovrà essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti.

Il Comune di Ozzero, tenuto conto dell'esito della pubblicazione dell'Avviso, procederà, anche in caso di presentazione di una sola manifestazione valida, all'invio della richiesta di offerta

Attenzione:

All'interno della piattaforma ARIA-SINTEL è possibile reperire al documento "*Modalità tecniche di utilizzo*" della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale

Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “*Guide e Manuali*” e “*Domande Frequenti degli Operatori Economici*”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito modello predisposto da questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso l'apposita sezione della funzionalità “*Comunicazioni procedura*”, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura; attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.

DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Ozzero.

Pubblicazione Avviso: Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, sul sito istituzionale del Comune di Ozzero all'indirizzo www.comune.ozzero.mi.it sezione “*amministrazione trasparente*” sotto la sezione “*bandi e contratti*” sul sistema SINTEL.

ALTRE INFORMAZIONI

Resta inteso che l'istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Ozzero in occasione della successiva procedura negoziata.

L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo della lista di cui alla presente manifestazione per eventuali ulteriori procedure appartenenti alla stessa categoria lavori mediante scorrimento dei partecipanti.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA e/o l'Ente committente ai contatti sopra indicati.

Il Responsabile del servizio

(Geom. Roberto Raffaele Barrella)

(Documento informatico firmato digitalmente)

Allegati al presente avviso:

1. Modello Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato A).
2. Progetto